# Allegato B al Decreto n. 9 del 30 aprile 2013



SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E L'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI ADNKRONOS – S.p.A.

Codice C.I.G. N° .

La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 16 aprile 2013 , domiciliata per la carica presso la sede regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279

E

Agenzia Giornalistica di Informazioni AdnKronos S.p.A. Unipersonale di seguito denominata AdnKronos C.F.00453850588 sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società capogruppo GMC S.A.P.A. Unipersonale C.F. 02981990589, con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, rappresentata dalla Sig.ra Angela Antonini, Amministratore Delegato, nata a Roma il 9/9/1968 domiciliata per la carica presso la sede di AdnKronos,

PREMESSO

- Che la Giunta regionale del Veneto, ai fini di un più efficace svolgimento dell'attività informativa e giornalistica, nell'ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all'Ufficio Stampa, reputa indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali multimediali a livello nazionale selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
- che l'apporto delle Agenzie di Stampa, tra le quali figura anche ADNKRONOS, appare essenziale per consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona ed altro con riferimento all'intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione e informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l'ampliamento dell'informazione e gli approfondimenti in aree tematiche essenziali;

- che per effetto della già ricordata deliberazione n. 480 del 16 aprile 2013, la Giunta regionale ha:
- autorizzato l'acquisizione da Agenzie di Stampa dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale mediante procedura negoziata senza previa predisposizione del bando di gara (ai sensi del combinato disposto degli artt. 55,c. 24 della L. n. 44971997 e 57 del D. Lgs 163/2006);
- incaricato il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione dell'espletamento della procedura di cui al punto precedente e della predisposizione e approvazione con proprio decreto, degli esiti della procedura medesima, degli schemi dei contratti con le Agenzie giornalistiche aggiudicatarie dei servizi, nonché della successiva stipula dei rispettivi contratti;
- che il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione con decreto n. 9 del 30 aprile 2013.. ha approvato la proposta di collaborazione per l'anno 2013 – 2014 presentata da ADNKRONOS in data 29 aprile 2013 - agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione - e lo schema di contratto con la stessa;
- che AdnKronos, diffonde nella sua prima rete, attraverso un collegamento satellitare, un Notiziario nel quale vengono ampiamente trattati ed approfonditi, tra l'altro, i temi relativi ai settori politico nazionale e regionale al fine di fornire all'utenza un quadro completo dell'informazione negli anzidetti settori di riferimento, garantendo un quadro aggiornato sull'attività svolta dalla Regione del Veneto, grazie alle competenze giornalistiche dedicate presenti nella sede territoriale regionale;

con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Adnkronos si impegna nei confronti della Giunta regionale del Veneto a fornire:

- il Notiziario Quotidiano Adnkronos, diffuso 7gg su 7gg., che consta di una media di 1.700 notizie al giorno, selezionabili per categoria di interesse e che offre all'utenza un panorama completo e puntuale su ogni settore informativo.

All'interno del Notiziario Quotidiano Adnkronos confluiscono ogni giorno le notizie provenienti dalle sedi e dai corrispondenti locali dell'Agenzia, che garantiscono un quadro completo sull'attività politica ed economica regionale. Tutte le notizie di carattere locale ricevono, pertanto, una visibilità di portata nazionale presso l'ampia e qualificata utenza abbonata al Notiziario Adnkronos.

I Notiziari quotidiani Nazionale e Regionale Veneto, vengono diffusi tutti i giorni con esclusione delle festività infrasettimanali e dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani, attraverso un collegamento satellitare esistente presso la sede della Giunta, in favore di cinque punti di ricezione; un ulteriore punto di ricezione è collocato presso la sede della Unità di Progetto Protezione Civile ubicata a Marghera – Mestre, ove sarà possibile consultare il Notiziario di Agenzia Adnkronos mediante password dedicata via internet attraverso il sistema DNA News Viewer di AdnKronos. Eventuali ulteriori punti di ricezione dovranno essere preventivamente autorizzati da AdnKronos e regolati da accordi separati.

Attraverso il Notiziario Quotidiano la Giunta regionale del Veneto ha:

- la possibilità di monitorare "in tempo reale" il panorama informativo internazionale, nazionale e regionale;
- l'opportunità di intervenire nel dibattito politico, economico e sociale, grazie ad un rapporto di collaborazione diretta con l'Agenzia, nel pieno rispetto dell'autonomia giornalistica della redazione di Adnkronos;
- visibilità presso le realtà, la pubblica amministrazione e presso i media che usano l'Agenzia Adnkronos.
- Buzz Analysis

La Divisione Digital PR di Adnkronos Comunicazione effettua attività di web monitorig, buzz analisys, seeding e blogg engagement per Aziende, Istituzioni e Enti Locali.

Attraverso l'utilizzo di sistemi di web crawling proprietari, Adnkronos Digital PR è in grado di fare un'analisi del buzz in rete in relazione ad alcune keywords definite, che permettono di mettere in evidenza commenti sulla Regione Veneto, in particolare sulle esternazioni del Presidente.

Durante l'operazione, il team di Adnkronos produrrà report leggeri e frequenti (quindicinali) per analizzare il buzz realizzato in corso d'opera.

L'attività di reportistica ha una rappresentazione sia numerica che grafica; i dati saranno accompagnati dalle considerazioni degli analisti di Adnkronos.

ART. 2

Per la ricezione dei Notiziari di cui all'art. 1, concernenti l'Ufficio Stampa della Regione, AdnKronos fornisce in comodato d'uso e per tutta la durata del presente accordo, il Kit di ricezione satellitare (antenna parabolica + scheda di rete + il PC con funzioni di decoder) ai fini della consultazione delle notizie alle postazioni previste all'art. 1 concernenti l'Ufficio Stampa della Regione. AdnKronos si farà carico degli oneri e delle spese relativi alla manutenzione dei propri apparati e, anche nel proprio interesse, provvederà ad eseguire tutti gli interventi riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli uffici ove è installato il sistema, previo preavviso dato con due giorni di anticipo. La Giunta regionale si impegna ad utilizzare gli apparati con la massima diligenza. Le apparecchiature sono di esclusiva proprietà di AdnKronos e non possono essere cedute a terzi, spostate, modificate, senza il consenso scritto della stessa AdnKronos. Resta inteso che tali apparati dovranno essere posizionati su stabile ove ha sede la Giunta regionale.

In qualsiasi caso di cessazione del presente accordo, la Giunta regionale si impegna a restituire immediatamente le apparecchiature consegnate in comodato d'uso gratuito, in perfetto stato di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. AdnKronos si riserva il diritto di verificare l'adempimento del presente articolo. L'inadempienza da parte della Giunta regionale delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il diritto di AdnKronos di pretendere il risarcimento del maggior danno. Le spese ed oneri per eventuali ulteriori installazioni, trasferimenti e rimozioni richieste dalla Giunta regionale del Veneto che dovessero venire effettuate da AdnKronos saranno a carico della Giunta stessa.

ART. 3

ADNKRONOS si impegna a fornire i servizi di cui all'art. 1) con puntualità e diligenza, nel modo più completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza maggiore. Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti di società

elettriche, telefoniche o altre cause anche se comportano la cancellazione delle informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad AdnKronos. In ogni caso, l'eventuale responsabilità da imputare ad Adnkronos in presenza di anomalie, guasti, e/o mancata ricezione del notiziario da questa trasmesso, è limitata alla sola consegna del segnale satellitare presso il punto di collegamento/ricezione sui propri apparati.

ART. 4

In caso di ritardata e/o di mancata ricezione dei notiziari quotidiani trasmessi da AdnKronos, ciascun destinatario dei servizi oggetto della presente convenzione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico AdnKronos per iscritto all'indirizzo e-mail: helpdesk@adnkronos.com oppure via fax al n. 06/5807814 e per conoscenza all'Ufficio Commerciale e-mail: commerciale@adnkronos.com.

ART. 5

Poiché i notiziari hanno carattere puramente informativo, Adnkronos non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle notizie. Nel notiziario saranno usualmente citate le fonti delle notizie fornite; Adnkronos risponde della esattezza della citazione della fonte, ma non risponde della fondatezza scientifica della informazione, della quale rimane unico responsabile l'autore della dichiarazione riportata.

ART. 6

Si conviene che le informazioni oggetto dell'abbonamento saranno utilizzate solo ed esclusivamente dalla Giunta regionale per proprio uso informativo interno. Le notizie non potranno essere diffuse, cedute e/o trasferite a terzi in alcun modo, senza il consenso scritto di AdnKronos. Inoltre le notizie che compongono i notiziari non potranno essere pubblicate sui siti Internet o nella rete Intranet della Regione o utilizzati su diverse piattaforme tecnologiche, salvo accordi separati con Adnkronos. L'inadempienza delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art.1456 c.c. salvo il diritto di Adnkronos di pretendere l'intero canone ed il risarcimento del danno.

ART. 7

La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura. Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Giunta regionale contesterà ad Adnkronos per iscritto la natura dell'inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio. In caso di decorso infruttuoso del termine ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave disservizio, di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 8

Per l'abbonamento ai Notiziari di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si impegna a corrispondere ad AdnKronos l'importo forfettario pari ad € 65.739,36 oltre IVA al 4% per un totale di € 68.368,93= (l'azione di Digital PR per la durata del presente contratto sarà a titolo non oneroso) che sarà liquidato in una unica soluzione al termine della prestazione con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a seguito di verifica circa la regolarità della stessa e certificazione dei servizi resi da parte del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n° ……., agli effetti di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" – art. 3 e dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l'attenzione con particolare riguardo agli aspetti di seguito riportati.

ADNKRONOS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l'obbligo di inserire nei subcontratti relativi al presente servizio il C.I.G. n°…. e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire

copia dei suddetti alla stazione appaltante e si impegna a comunicare altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.

ART. 9

Il presente contratto decorre dal 01 maggio 2013 e scade il 30 aprile 2014. E' fatto divieto di proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.

ART. 10

Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di AdnKronos.

ART. 11

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

Il presente contratto, composto di n. 12 articoli, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Regione Veneto e Adnkronos relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia Roma

per la Giunta Regionale per ADNKRONOS S.p.A.